



Lì, 18 marzo 2021

CRITERI PER L'UTILIZZAZIONE DELLA NOCCIOLA PIEMONTE IGP NELL'ETICHETTATURA DEI PRODOTTI TRASFORMATI

La informiamo che con provvedimento del 18/12/2019 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale N. 2 del 03 gennaio 2020, è stata pubblicata la modifica del disciplinare di produzione della Nocciola Piemonte IGP.

Si ritiene opportuno ricordare alla Spett.le Azienda in indirizzo che per l'etichettatura dei prodotti composti, elaborati e trasformati recanti il riferimento alla denominazione "Nocciola Piemonte IGP" o "Nocciola del Piemonte IGP" dovrà essere preventivamente richiesta specifica autorizzazione allo Scrivente Consorzio che provvederà ad inserire gli utilizzatori in apposito registro e ad attivare i relativi controlli. Si evidenzia che il prodotto certificato utilizzato dovrà costituire il componente esclusivo della categoria merceologica di appartenenza.

Come previsto dal disciplinare, la valorizzazione dell'utilizzo della "Nocciola del Piemonte" o "Nocciola Piemonte IGP" nel preparato alimentare deve avvenire citando in qualunque punto dell'etichetta la dicitura:

<<prodotto ottenuto esclusivamente da "Nocciola del Piemonte IGP">> o <<prodotto ottenuto esclusivamente da "Nocciola Piemonte IGP">> oppure <<prodotto ottenuto esclusivamente da "Nocciola Piemonte Indicazione Geografica Protetta">>. (Riportare la denominazione tra virgolette come sopra)

Oppure

<<solo con "Nocciola del Piemonte IGP">> oppure << solo con "Nocciola Piemonte IGP">>
(Riportare la denominazione tra virgolette come sopra)



E' fatto divieto di usare con la denominazione di cui sopra qualsiasi altra denominazione od aggettivazione aggiuntiva, fatta salva la menzione varietale "tonda gentile trilobata".

E' comunque vietato l'utilizzo del logo comunitario ivi compresa la dicitura "certificato da organismo di controllo autorizzato dal MIPAAF" ai sensi dell'art. 36 del Reg. CE 1151/12.

Per quanto riguarda l'indicazione della denominazione "Nocciola Piemonte IGP" o "Nocciola del Piemonte IGP" nella lista degli ingredienti dei prodotti elaborati e trasformati non è necessaria l'autorizzazione del Consorzio.

Di seguito vengono elencati i criteri utilizzati dal Consorzio Tutela Nocciola del Piemonte (analoghi a quelli utilizzati dal MIPAAF) per concedere l'autorizzazione di cui all'art. 1, comma 1, lettera C del D.Lgs. 297/04 per utilizzare nell'etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità il riferimento a "Nocciola del Piemonte IGP" o "Nocciola Piemonte IGP" per il prodotto composto, elaborato, trasformato che l'utilizzatore produce, commercializza o immette al consumo.

Tale riferimento può comparire esclusivamente nell'etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità, compresi i siti web dei prodotti composti, elaborati o trasformati, così come nei documenti commerciali e negli imballaggi riguardanti gli stessi, fatto salvo il rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti agricoli o alimentari.

1. la dicitura *Indicazione Geografica Protetta* o l'acronimo IGP per essere utilizzati in etichetta dovrà essere posto di seguito alla denominazione tutelata, in modo che sia chiaro e non suscettibile di indurre in errore il consumatore che tale dicitura o acronimo si riferisce al prodotto registrato utilizzato come ingrediente e non al prodotto composto, elaborato o trasformato. Per tale ragione dovrà essere posto tra virgolette sia la denominazione tutelata che la dicitura o l'acronimo;

esempio <<prodotto ottenuto esclusivamente da "Nocciola Piemonte IGP">>

oppure <<prodotto ottenuto esclusivamente da "Nocciola Piemonte Indicazione Geografica Protetta">>

oppure

<<solo con "Nocciola Piemonte IGP">> oppure << solo con "Nocciola Piemonte Indicazione Geografica Protetta">>

2. la dimensione dei caratteri utilizzati per il riferimento alla denominazione tutelata nell'etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità del prodotto composto, elaborato o trasformato deve essere inferiore alla dimensione dei caratteri utilizzati per la denominazione della ditta, dei marchi dalla stessa utilizzati nonché della denominazione di vendita del prodotto composto, elaborato o trasformato;

3. il carattere utilizzato nell'etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità del prodotto composto, elaborato o trasformato per indicare l'ingrediente IGP deve essere lo stesso carattere utilizzato per la dicitura *Indicazione Geografica Protetta* o acronimo IGP;
4. l'utilizzatore ha l'obbligo di garantire che il prodotto IGP sia acquistato da fornitore/confezionatore sottoposto al controllo dell'organismo di cui agli articoli 36 e 37 del Reg. (CE) 1151/12;
5. l'utilizzatore deve sottoscrivere l'impegno a dimostrare, tramite registrazioni, che la quantità di prodotto IGP utilizzata nel prodotto composto, elaborato o trasformato corrisponde alla quantità di prodotto IGP ricevuto nonché l'impegno a produrre, dietro richiesta del Consorzio o degli uffici competenti, la relativa documentazione; (vedasi sito www.nocciola.piemonte.it fac-simile di registro di carico-scarico)
6. l'utilizzatore deve sottoscrivere l'impegno a registrare mensilmente il numero di confezioni del prodotto composto, elaborato o trasformato contenenti il riferimento alla IGP prodotta, a trasmettere una scheda tecnica che descriva il prodotto composto, elaborato o trasformato nonché a comunicare la sede dello stabilimento nel quale avverrà la produzione. Eventuali cambiamenti di stabilimento dovranno essere preventivamente comunicati al Consorzio Tutela Nocciola Piemonte;
7. l'utilizzatore deve dichiarare che il prodotto IGP verrà stoccato, prima della elaborazione, separatamente dagli altri prodotti appartenenti alla stessa categoria merceologica;
8. l'utilizzatore deve dichiarare che l'autorizzazione concessa non sarà ceduta, neanche in subconcessione, a terzi, né a titolo gratuito né a titolo oneroso e che, in caso di cessazione dell'attività e/o della produzione specifica, cesserà l'uso del riferimento alla denominazione tutelata nell'etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità dei prodotti composti, elaborati o trasformati;
9. è vietato l'utilizzo del simbolo comunitario nonché del logo della denominazione tutelata nell'etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità del prodotto composto, elaborato o trasformato contenente il riferimento alla IGP;
10. per prodotti destinati al mercato estero – fermo restando quanto sopra previsto - è possibile riportare in etichetta, esclusivamente in aggiunta alla denominazione di vendita contenente il riferimento all'ingrediente IGP in lingua italiana, anche la traduzione in altra lingua. Di seguito alla traduzione dell'ingrediente in lingua diversa dall'italiano non è possibile riportare l'acronimo, neanche se tradotto;

esempio in lingua inglese <<prodotto ottenuto esclusivamente da “Nocciola Piemonte IGP”>>

<<product obtained exclusively from “Piedmont Hazelnut”>>

oppure

<< solo con “Nocciola Piemonte IGP”>>

<< only with “Piedmont Hazelnut”>>

esempio in lingua francese <<prodotto ottenuto esclusivamente da “Nocciola Piemonte IGP”>>

<<produit obtenu exclusivement à partir de “Noisette du Piémont”>>

oppure

<< solo con “Nocciola Piemonte IGP”>>

<< seulement avec “Noisette du Piémont”>>

esempio in lingua spagnola <<prodotto ottenuto esclusivamente da “Nocciola Piemonte IGP”>>

<<producto obtenido exclusivamente a partir de “Avellana
Piamonte”>>

oppure

<< solo con “Nocciola Piemonte IGP”>>

<< solo con “Avellana Piamonte”>>

esempio in lingua tedesca <<prodotto ottenuto esclusivamente da “Nocciola Piemonte IGP”>>

<<Produkt ausschließlich aus “Piémont-Haselnuss” hergestellt>>

oppure

<< solo con “Nocciola Piemonte IGP”>>

<< ausschließlich aus “Piémont Haselnuss”>>

esempio in lingua olandese <<prodotto ottenuto esclusivamente da “Nocciola Piemonte IGP”>>

<<Uitsluitend bereid met “Piëmont-hazelnoot”>>

oppure

<< solo con “Nocciola Piemonte IGP”>>

<< bevat slechts “Piëmont-hazelnoot”>>

esempio in lingua portoghese <<prodotto ottenuto esclusivamente da “Nocciola Piemonte IGP”>>

<<Produto obtido exclusivamente com “Avelã Piemontesa”>>

oppure

<< solo con “Nocciola Piemonte IGP”>>

<< apenas com “Avelã Piemontesa”>>



11. è possibile utilizzare, di seguito all'ingrediente IGP in lingua italiana, l'acronimo in lingua diversa dall'italiano utilizzando una delle traduzioni degli acronimi riportate nell'allegato V del Regolamento (CE) n. 1898/06;

12. i caratteri utilizzati per il prodotto IGP nella lingua diversa dall'italiano non potranno essere superiori a quelli utilizzati per la versione in italiano.

Presentazione della richiesta

Per ottenere l'autorizzazione all'utilizzo del riferimento alla *Indicazione Geografica Protetta* "Nocciola Piemonte IGP" o "Nocciola del Piemonte IGP" codesta Spett.le Azienda è tenuta a trasmettere al Consorzio di Tutela Nocciola Piemonte – Via Alba 15 12050 Castagnito tramite e-mail a: info@nocciolapiemonte.it

1. richiesta di autorizzazione (modulo allegato)
2. etichette predisposte nel rispetto del disciplinare e dei criteri sopra elencati
3. scheda tecnica che descriva il prodotto per il quale l'etichetta viene utilizzata

Viene inoltre allegato fac-simile di registro di carico e scarico da tenere aggiornato.

Per eventuali chiarimenti telefonare al n. 0173-210311 oppure al numero 335-5646977.

L'autorizzazione sarà concessa per i singoli prodotti composti, elaborati o trasformati per i quali è richiesta.

Criteria per l'utilizzo della dicitura "Nocciola Piemonte IGP" delle Langhe

Per l'utilizzo della denominazione "Nocciola Piemonte IGP" con dicitura *delle Langhe* è necessario avere documentazione probante e certa (fatture, Documenti di trasporto) che le nocciole provengano dall'areale delle Langhe così come indicato nel Disciplinare di produzione (riportato sul sito del Consorzio (www.nocciolapiemonte.it) e siano certificate dall'Ente certificatore (INOQ)

Esempi di utilizzo della menzione:

<<prodotto ottenuto esclusivamente da "Nocciola Piemonte IGP" delle Langhe>>

Oppure


<<solo con "Nocciola Piemonte IGP" delle Langhe>>

Evidenziamo che solo la denominazione "Nocciola Piemonte IGP" deve essere riportata tra virgolette e non la dicitura *delle Langhe*. I caratteri, le dimensioni e il colore della denominazione "Nocciola Piemonte IGP" e la dicitura delle Langhe tra loro devono essere uguali.



Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

IL PRESIDENTE
Sergio LASAGNA



Il Consorzio provvederà per la vigilanza e la tutela, oltre alle verifiche per il corretto uso della denominazione, a richiedere annualmente un contributo di Euro 50,00, incrementato di Euro 10,00 per ogni etichetta autorizzata (fino a 10 etichette per richiesta) ed Euro 5,00 per le successive etichette.

Gli importi sono da considerarsi + IVA.


Il costo complessivo per azienda verrà fatturato in una unica soluzione nell'anno successivo al rilascio delle autorizzazioni e comunque entro e non oltre il 30 giugno

Agenti Vigilatori

I controlli, per quanto riguarda il Consorzio verranno effettuati dai nostri Agenti Vigilatori:

Dott.ssa Arianna Giorgia Giusta, Dott. Ivan Albertin, Dott. Aurelio Del Vecchio i quali rivestono la qualifica di Agenti di Pubblica Sicurezza.

IL PRESIDENTE
Sergio LASAGNA



CONSORZIO PER LA VALORIZZAZIONE E LA TUTELA DELLA NOCCIOLA PIEMONTE IGP

Via Umberto 1° n.1 - 12060 Bossolasco
Sede Operativa - Via Alba, 15 - 12050 Castagnito (CN) Tel. 0173 210311 - Fax 0173 212223
www.nocciolapiemonte.it - info@nocciolapiemonte.it - pec: nocciolapiemonte@legalmail.it
CF 90006520044 - P.I. 02837530043